

COMUNE DI ROCCAVALDINA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 95 REG. DELIBERE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Servizio di gestione integrata dei rifiuti – Approvazione tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” per l’anno 2013.

L’anno **duemilatredici** il giorno **13** del mese di **Novembre** alle ore **13,20** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei Signori:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE
Di Stefano	Antonino	Sindaco	x
Duca	Vincenzo	Vice Sindaco	x
D’Angelo	Santi	Assessore	x
Nastasi	Mariano	Assessore	x
Scaglione	Santina	Assessore	x

Presiede il Sig. Antonino Di Stefano – Sindaco;

Partecipa il Segretario del Comune D.ssa Puglisi Giuseppa Silvana;

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che ai sensi dell’art. 53 della Legge 08.06.90 n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91 sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE;

Il Responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile, parere: FAVOREVOLE;

Vista la proposta il cui testo è trascritto e riportato come infra;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Visto l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato.

Di dichiarare la stessa, con separata votazione, immediatamente esecutiva.

N. _____

COMUNE DI ROCCAVALDINA

Provincia di Messina

Atti istruttori da sottoporre alla Giunta Comunale

(L.R. n. 48 del 11.12.1991 e s. m. ed i.)

PROPOSTA:

OGGETTO: Servizio di gestione integrata dei rifiuti – Approvazione tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” per l'anno 2013. -

VISTO l'art. 14 del D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e s.m.i., con il quale viene, tra l'altro, stabilito che: -

- **comma 1:** A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. -
- **comma 22:** Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro: -
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; -
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; -
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; -
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; -
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. -
- **comma 23:** Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente. -
- **comma 24:** Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base alla tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (centoottantatre) giorni nel corso dello stesso anno solare. -
- **comma 25:** La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. -
- **comma 35:** I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato

articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. -

- comma 46: A decorrere dal 01 gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. -

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 23 della Costituzione stabilisce una riserva di legge in materia tributaria, e non è più possibile richiedere il pagamento della Tarsu, in quanto non esiste più alcuna norma di fonte primaria che legittimi l'applicazione della relativa legge (D. Lgs. 507 del 15 novembre 1993). L'unica disciplina regolamentare vigente, ad oggi, momento dell'applicazione dell'art. 238, comma 11, è, per espressa previsione e ai sensi dell'art 264 del D. Lgs. 152/2006, solo il D.P.R. 158 del 27 aprile 1999. -

CONSIDERATE le norme transitorie per l'anno 2013 previste dal D. L. n. 35 del 08 aprile 2013 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali (13G00077 – G.U. n.82 del 08.04.2013) vigente al 08.04.2013. -

PRESO ATTO dei chiarimenti forniti con la Circolare n. 01/DF del 29.04.2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - prot. n. 7857, dai quali risulta in sintesi: -

- 1) Numero rate e scadenze stabilite con Delibera di Consiglio Comunale: -
La scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento. -
- 2) Possibilità di utilizzare, per rate in acconto, le stesse modalità di pagamento già utilizzate per TARSU e TIA, ad eccezione dell'ultima rata: -
Ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013. -
- 3) Ultima rata calcolata sulla base delle tariffe TARES stabilite per il 2013: -
Dall'ultima rata si scomputano gli importi versati in acconto. -

- 4) Maggiorazione di 0,30 euro/mq in unica soluzione sull'ultima rata da corrispondere, tramite modello F/24 o C/C postale dedicato, direttamente allo Stato: -
La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011. -
- 5) Non viene applicata la riduzione del fondo di solidarietà: -
Non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011. -
- 6) Non è possibile aumentare la maggiorazione standard da parte dei Comuni: -
I comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c). -
- 7) I Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. -

VISTO il D. L. n. 102 del 31 agosto 2013 "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici". -

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento". -

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. -

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n 31 del 06.08.2013 oggettivata "Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013", con la quale: -

- 1) si è stabilito che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013 sia effettuato in n. 3 rate, aventi i seguenti termini: -
 - rata 1 in acconto con scadenza il 15.10.2013; -
 - rata 2 in acconto con scadenza il 15.11.2013; -
 - rata 3 a saldo / conguaglio con scadenza il 15.12.2013. -
- 2) si è stabilito che è facoltà del contribuente versare le prime due rate del tributo, fatta eccezione per l'ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata. -
- 3) si è dato atto che le prime due rate del tributo dovuto per l'anno 2013 devono coprire interamente il costo della TIA previsto per l'anno 2012, applicando le tariffe vigenti nello stesso anno, oltre il tributo provinciale. -
- 4) si è dato atto che l'ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l'anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), detraendo l'importo delle prime due rate e che contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq. -
- 5) si è stabilito che il versamento delle prime due rate avvenga mediante versamento a favore del comune a mezzo di conto corrente postale n. 209319374 intestato a Comune di Roccavaldina – Servizio Tesoreria – T.I.A.. -
- 6) si è dato atto che il versamento dell'ultima rata del tributo dovrà avvenire a mezzo modello F/24, di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997. -

TENUTO CONTO che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare, previo regolamento, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. -

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 11.11.2013 oggettivata <<Approvazione schema di regolamento denominato "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES" e disciplina di merito.>>, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES", composto da n. 43 articoli e n. 2 allegati. -

CONSIDERATO che per l'annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento sono stabiliti nel superiore regolamento denominato "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES", e che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dallo stesso "Regolamento" si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, di cui all'art. 14 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., al D. L. n. 35/2013 e s.m.i., ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. -

VISTO l'art. 8, comma 1, del D. L. n. 102 del 31.08.2013, convertito con Legge n. 124 del 28.10.2013, il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto. -

CONSIDERATO che, entro il richiamato termine, i Comuni dovranno adottare oltre ai regolamenti per la disciplina dei tributi di propria competenza, anche il piano finanziario degli interventi in argomento, determinando la relativa tariffa. -

VISTO l'art. 32 della L. 142/90, così come recepita in Sicilia dalla L. R. 48/91 e s.m. ed i., che riconduce alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale, l'adozione degli atti fondamentali che caratterizzano l'indirizzo politico amministrativo dell'Ente. Tra tali atti vi sono compresi quelli a contenuto programmatico e regolamentare, nonché l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. -

VISTA la giurisprudenza che in tal senso si è ormai consolidata nella superiore materia che sancisce l'illegittimità delle bollette autonomamente emesse dall'ATO ME2. -

VISTO l'art 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 rubricato "potestà regolamentare generale delle province e dei comuni". -

CONSIDERATA la discendente necessità di rielaborare adeguatamente il ruolo corrente al regime del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES, da valere dal corrente esercizio e conseguentemente di sviluppare una congrua tariffa sulla scorta dei costi stimati del servizio conformemente al D.P.R. n. 158/99. -

CONSIDERATO che la mancata effettuazione di alcuni servizi determina necessariamente un risparmio di spesa e che l'Ente gestore, rispetto ad un piano dei servizi ridotto, ha l'obbligo di intervenire per ridurre la spesa, eliminando gli sprechi di costi e le inefficienze nella gestione. -

VISTO lo Statuto dell'ATO ME2 S.p.A. in liquidazione, approvato dai Consigli Comunali di tutti i Comuni soci. -

VISTE le tabelle riguardanti i coefficienti utilizzati per il calcolo, relative all'utenza domestica e non domestica, rielaborate conformemente alle disposizioni stabilite dal D.P.R. n. 158/99, per i Comuni inferiori ai 5000 abitanti, nonché la conseguente determinazione del tributo, sulla scorta dei costi stimati del servizio, predisposte dal Settore Economico Finanziario di questo Ente ed allegate al presente atto a costituire parte integrante e sostanziale. -

CONSIDERATO che i summenzionati elaborati lasciano inalterato l'impianto dei superiori documenti trasmessi dall'ATO ME2. -

PRESO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 11.11.2013 oggettivata "Servizio di gestione integrata dei rifiuti - Estratto del piano finanziario proposto dall'ATO ME2 e connesso piano tariffario relativo al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" per l'anno 2013. - Provvedimenti.", immediatamente esecutiva ai sensi di

legge, si è proceduto a:

- 1) dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del detto provvedimento. -
- 2) approvare, per le motivazioni espresse in preambolo, per l'anno 2013, le tabelle dei coefficienti utilizzati per il calcolo, relative all'utenza domestica e non domestica, elaborate conformemente alle disposizioni stabilite dal D.P.R. 158/99, per i Comuni inferiori ai 5000 abitanti, nonché la conseguente simulazione tariffaria e la tariffa del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" per l'anno 2013 da essa derivante, sulla scorta dei costi stimati del servizio, fatti pervenire dall'ATO ME2, predisposte dal Settore Economico Finanziario di questo Ente ed allegate all'atto in parola a costituire parte integrante e sostanziale. -
- 3) dare atto che le tariffe approvate con lo stesso atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES". -
- 4) riservarsi, per le motivazioni espresse in preambolo, in ordine ai costi stimati del servizio, fatti pervenire dall'ATO ME2, successive valutazioni, avuto riguardo alle prestazioni effettivamente rese fino alla fine del corrente esercizio finanziario, assumendo, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, i conseguenti provvedimenti. -
- 5) trasmettere la stessa deliberazione inerente il "Servizio di gestione integrata dei rifiuti - Estratto del piano finanziario proposto dall'ATO ME2 e connesso piano tariffario relativo al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" per l'anno 2013. - Provvedimenti.", ai Commissari Straordinari nominati presso l'ATO ME2 in liquidazione, giusto D. A. n. 1653/DAR del 27 settembre 2013, affinché continuino ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 12, della L. R. n. 9/2010, fino all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla legge, e comunque fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla legge, ovvero fino alla soppressione delle autorità d'ambito, a svolgere le competenze attualmente attribuite agli Ambiti Territoriali Ottimali, alla S.R.R. "Messina – Area Metropolitana" di appartenenza del Comune di Roccavaldina affinché sia promosso il passaggio delle competenze al nuovo sistema di gestione, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. -
- 6) dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica e dell'Area Economico Finanziaria per i conseguenziali atti gestionali. -

VALUTATA la necessità di addivenire entro il perentorio termine del 30 novembre p.v. all'approvazione del piano tariffario relativo al territorio comunale di questo Ente, nella parte che determina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES. -

CONSIDERATO ancora, in ordine ai costi stimati del servizio, fatti pervenire dall'ATO ME2, che l'Ente si possa riservare successive valutazioni, avuto riguardo alle prestazioni effettivamente rese fino alla fine del corrente esercizio finanziario, assumendo, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, i conseguenti provvedimenti. -

CONSIDERATO altresì che viene, comunque, assicurato l'obbligo di copertura del costo del servizio di cui alle vigenti disposizioni normative. -

VISTO l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana nonché la legislazione vigente. -

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana. -

VISTE le Leggi Regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.. -

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i.. -

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 e s.m.i. ed il relativo decreto di attuazione adottato con D.P. Reg. n. 12/09. -

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e s.m.i.. -

VISTO il D.P. Reg. n. 531 del 4 luglio 2012, che approva il piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, prevedendo in via definitiva n. 18 ambiti territoriali ottimali. -

VISTE le Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica

Utilità n. 01/2013 – Circolare n. 221 del 01 febbraio 2013 e n. 02/2013 del 23 maggio 2013. -

PRESO ATTO che l'art. 19, comma 12, della L. R. n. 9/2010 stabilisce che: *"Fino all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge, e comunque fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla presente legge ovvero fino alla soppressione delle autorità d'ambito, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite. Tale gestione non può eccedere la durata di un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge".* -

CONSIDERATO che l'art. 19, comma 2 bis, della Legge Regionale n.9/2010, prevede: *"... le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società d'ambito di compiere ogni atto di gestione ..."*. -

VISTA l'Ordinanza n. 8/RIF. del 27 settembre 2013 emessa dal Presidente della Regione Sicilia. -

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati. -

VISTO l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana nonché la legislazione vigente. -

VISTO l'art. 29 ultimo comma dello Statuto Comunale. -

SI PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

- 1) **DI dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento. -
- 2) **DI approvare**, per le motivazioni espresse in preambolo e nella superiore Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 11.11.2013, oggettivata <<Servizio di gestione integrata dei rifiuti - Estratto del piano finanziario proposto dall'ATO ME2 e connesso piano tariffario relativo al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" per l'anno 2013. - Provvedimenti.>>, per l'anno 2013, le tabelle dei coefficienti utilizzati per il calcolo, relative all'utenza domestica e non domestica, elaborate conformemente alle disposizioni stabilite dal D.P.R. 158/99, per i Comuni inferiori ai 5000 abitanti, nonché la conseguente simulazione tariffaria e la tariffa del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" per l'anno 2013 da essa derivante, sulla scorta dei costi stimati del servizio, fatti pervenire dall'ATO ME2, predisposte dal Settore Economico Finanziario di questo Ente ed allegate al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale. -
- 3) **DI dare atto** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES". -
- 4) **DI riservarsi**, per le motivazioni espresse in preambolo e nella superiore Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 11.11.2013, oggettivata <<Servizio di gestione integrata dei rifiuti - Estratto del piano finanziario proposto dall'ATO ME2 e connesso piano tariffario relativo al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" per l'anno 2013. - Provvedimenti.>>, in ordine ai costi stimati del servizio, fatti pervenire dall'ATO ME2, successive valutazioni, avuto riguardo alle prestazioni effettivamente rese fino alla fine del corrente esercizio finanziario, assumendo, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, i conseguenti provvedimenti. -
- 5) **DI trasmettere** la presente deliberazione inerente il <<Servizio di gestione integrata dei rifiuti – Approvazione tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" per l'anno 2013>>, ai Commissari Straordinari nominati presso l'ATO ME2 in liquidazione, giusto D. A. n. 1653/DAR del 27 settembre 2013, affinché continuino ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 12, della L. R. n. 9/2010, fino all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla legge, e comunque fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla legge, ovvero fino alla soppressione delle autorità d'ambito, a svolgere le competenze attualmente attribuite agli Ambiti Territoriali Ottimali, alla S.R.R. "Messina – Area Metropolitana" di appartenenza del Comune di Roccavaldina affinché sia promosso il passaggio delle competenze al nuovo sistema di gestione, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni

dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. -

- 6) **DI dare mandato** al Responsabile dell'Area Tecnica e dell'Area Economico Finanziaria per i conseguenziali atti gestionali. -
- 7) **DI rendere immediatamente eseguibile**, con separata votazione, la delibera di approvazione della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. n. 44/1991, vista l'urgenza di adottare gli atti conseguenziali. -

Roccavaldina, li 13 NOV. 2013



IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Giuseppe Danze)


IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA
(Rag. Sant'ANGELO)

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA

Per la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE


Addì, 13 NOV. 2013


IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
(Rag. Giuseppe Danze)

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Per la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE, attestandone la copertura finanziaria

Addì, 13 NOV. 2013


IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
(Rag. Giuseppe Danze)

IL PRESIDENTE

IL SINDACO
(Antonio Di Stefano)

L'ASSESSORE ANZIANO

L'Assessore Anziano

(Vincenzo Duca)

Vincenzo Duca



IL SEGRETARIO COMUNALE

(D.ssa Puglisi Giuseppa Silvana)

Giuseppa Silvana Puglisi

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Comunale

dal _____ al _____ al n. _____ del Reg.
Pubblicazioni.

L'Addetto alla pubblicazione: _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell'Addetto alla pubblicazione, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi di legge per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario comunale

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE

Il giorno _____ decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione;

Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, li _____

13 NOV. 2013

Il Segretario comunale



Giuseppa Silvana Puglisi